



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

AVVISO “#RiParto”

**Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri,
favorire la natalità e il work-life balance**

FAQ

Risposte alle richieste di chiarimenti

Aggiornate all'11 luglio 2022

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI

1. È possibile inserire attività per donne che hanno altre responsabilità di cura, oltre ai figli, all'interno della famiglia (anziani o disabili a loro carico)?

Ai sensi dell'art. 2, le proposte progettuali, provenienti da tutto il territorio nazionale, devono prevedere azioni nel contesto dell'ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione, incluse nelle seguenti aree di intervento previste dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2021 incluse nelle seguenti aree di intervento:

- a) supporto all'assunzione del nuovo ruolo genitoriale in un'ottica di armonizzazione della vita privata e lavorativa, e comprese iniziative di sostegno psicologico e fisico;
- b) incentivi economici finalizzati al rientro al lavoro dopo il parto/adozione;
- c) formazione e aggiornamento per l'accompagnamento al rientro al lavoro dopo il parto/adozione.

Il focus è quindi nella responsabilità di cura con riferimento ai figli.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI PROPONENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CAUSE DI ESCLUSIONE

2. È possibile confermare che per i gruppi di imprese non è necessaria la costituzione di un ATI/ATS ma è sufficiente dichiarare la partecipazione congiunta?

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 un gruppo d'impresa partecipa come soggetto unico composto da società collegate o controllate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il gruppo d'impresa, tuttavia, può costituire una ATI o una ATS con altre imprese non appartenenti al proprio gruppo, al fine di costituire un soggetto collettivo, purché le altre imprese siano finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 3.

3. Si chiede se un Consorzio che aggrega 5 Consorzi di Cooperative Sociali può presentare domanda di finanziamento avendo come beneficiari i dipendenti delle 50 Cooperative Sociali dei Consorzi associati al Consorzio "Madre"

Le società cooperative, ai sensi dell'articolo 2511 c.c., sono imprese che hanno scopo mutualistico. Possono svolgere le attività di cui all'articolo 2082 c.c. ed essere dunque iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente. In tale ipotesi, dunque, la società cooperativa può partecipare all'Avviso nel rispetto dell'articolo 3.

Come previsto dall'articolo 3, commi 2 e 4, possono, altresì, presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5, individuando un capofila che presenta una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario.

4. Si chiede se una società cooperativa sociale costituita nella forma di società per azioni può presentare domanda di finanziamento

Si. Come previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell'articolo 2082 c.c. e dell'articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale. Possono, altresì, presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5.

5. Gli enti bilaterali sono organismi paritetici senza scopo di lucro, istituiti e disciplinati da accordi collettivi, ma non sono iscritti al registro imprese: possono fungere da capofila per una ATS di imprese iscritte? In caso ciò non sia possibile, possono gli Enti Bilaterali partecipare come partner, in modo da fornire supporto gestionale e di monitoraggio alle proprie imprese?

Come previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell'articolo 2082 c.c. e dell'articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale; tali soggetti possono partecipare anche in forma associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti di cui ai commi 1 e 5, costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione temporanea d'impresa (ATI).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

In questo caso, fra i richiamati requisiti previsti all'articolo 3 comma 5, pena esclusione, per tutti i soggetti proponenti di cui ai commi 1, 2 e 3, rileva il *d) essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente e, ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento.*

Pertanto, gli Enti Bilaterali non possono partecipare né come capofila, né come partner, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 8 comma 5.

6. In merito all'art. 3 comma 1 si richiede se un'azienda/impresa rientrante nell'art. 2082 e 2083 del c.c. possa avere la forma giuridica di società cooperativa a responsabilità limitata per poter partecipare all'avviso pubblico

Si. Come previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell'articolo 2082 c.c. e dell'articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale. Possono, altresì, presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5.

ARTICOLO 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

7. Con riferimento all'art. 4.7 dell'Avviso si chiede se la ricevuta di avvenuta consegna della PEC debba essere inviata entro lo stesso termine di scadenza della presentazione della domanda.

Si. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 7, la procedura prevede prima l'invio tramite PEC, da parte del soggetto proponente, alla casella AvvisoRiParto@pec.governo.it, della proposta progettuale al Dipartimento, a pena di irricevibilità, entro le ore 12.00 del 5 settembre 2022. Successivamente il soggetto proponente dovrà procedere all'invio tramite PEC, alla medesima casella AvvisoRiParto@pec.governo.it della ricevuta di avvenuta consegna della PEC contenente la proposta progettuale.

Come indicato all'art. 4.7 la data e l'orario di arrivo del messaggio PEC o dei messaggi PEC alla casella del Dipartimento sono comprovati dagli interessati con l'invio via PEC, a pena di irricevibilità, dell'attestazione della ricevuta di avvenuta consegna alla medesima casella dipartimentale. Pertanto, le domande, ancorché inviate prima del termine indicato nell'articolo 4.1, la cui ricevuta dell'avvenuta consegna alla PEC del Dipartimento è successiva al suddetto termine, saranno ritenute irricevibili.

8. Le domande possono essere inviate in qualsiasi momento e fino alle ore 12 del 05 settembre 2022?

Si conferma che, come previsto all'articolo 4, comma 1, per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso occorre presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12.00 del 5 settembre 2022, via PEC all'indirizzo: AvvisoRiParto@pec.governo.it; la domanda unitamente alla documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, protetta da *password*, che dovrà essere successivamente comunicata al Dipartimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 3.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ARTICOLO 6 – DOTAZIONE FINANZIARIA E AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

9. È corretto che il co-finanziamento erogato dal soggetto proponente possa anche essere superiore alle percentuali richieste all'articolo 6 comma 3 dell'Avviso?

Si. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 dell'Avviso, per ogni categoria dimensionale di impresa e relativo finanziamento minimo e massimo, si prevede che il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno una percentuale del totale dell'importo richiesto (differenziata per ogni categoria dimensionale) ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale indicata.

10. L'avviso non specifica se il contributo concesso rientra in regime de minimis. Si chiede di specificare la natura dello stesso

Il finanziamento concesso con l'Avviso non si configura come aiuto di Stato per cui non può essere applicato il regime *de minimis*.

11. Vorrei sapere se il finanziamento pubblico per ciascuna iniziativa progettuale è, per la parte non coperta dal soggetto proponente, un contributo a fondo perduto nei fatti (quindi vorrei avere conferma che la parte di finanziamento pubblico non coperta dal soggetto proponente non vada restituita).

Il contributo si concretizza nella concessione di un finanziamento per la quale non è prevista alcuna restituzione fermo restando quanto stabilito dagli articoli 13.1 e 17 dell'Avviso.

12. Si chiede se il calcolo sul numero dipendenti e valore A1 di Bilancio debba essere considerato come valore aggregato delle Cooperative Sociali aderenti ai singoli consorzi a loro volta aderenti al Consorzio di Consorzi di Cooperative Sociali che presenterebbe domanda di finanziamento.

Si, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i consorzi, le reti di imprese, i gruppi di società collegate o controllate, le associazioni temporanee di scopo e le associazioni temporanee d'impresa di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, il progetto viene finanziato - applicando la medesima percentuale di cofinanziamento - nella misura prevista alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 del presente articolo - qualora il soggetto collettivo rientri nei parametri indicati nelle stesse lettere a), b), c) e d) del comma 3 tenendo conto della somma del numero dei dipendenti e della somma dei ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, del soggetto collettivo. Inoltre, come specificamente richiamato dall'articolo 6 comma 5, ai fini della determinazione della richiesta di finanziamento, in considerazione degli obiettivi del presente Avviso, il dato del numero dei dipendenti prevale rispetto al quantum dei ricavi, corrispondente alla voce A1 del conto economico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

13. Con riferimento all'art. 6 dell'Avviso si chiede conferma che la quota di cofinanziamento sia da intendersi come percentuale del contributo richiesto e non del costo totale del progetto dato dalla somma del contributo e del cofinanziamento.

La percentuale di cofinanziamento prevista dall'Art. 6 comma 3 dell'Avviso è data dal rapporto tra la quota di cofinanziamento e la quota di contributo a carico del Dipartimento, così come indicato nel Modello 2 – Piano finanziario. Trattandosi di un finanziamento e non di un contributo, il finanziamento e il cofinanziamento coprono il costo totale del progetto che corrisponde alla somma dell'importo del cofinanziamento aziendale e del finanziamento statale. Il cofinanziamento è calcolato in percentuale sul finanziamento richiesto per il progetto.

ARTICOLO 8 - AZIONI, DURATA E DESTINATARI

14. Le dipendenti di un'azienda mandate dall'agenzia interinale, sono considerate lavoratrici in somministrazione? Oppure bisogna presentare il progetto come partenariato che includa sia l'azienda che l'agenzia interinale?

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, destinatarie delle azioni progettuali sono le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, incluse le dirigenti, le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici in somministrazione nonché le titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.

Pertanto, ai fini della presentazione del progetto si deve considerare esclusa un'ATI /ATS fra l'azienda e l'agenzia interinale.

15. La rete di servizi di welfare aziendale può coinvolgere solo i dipendenti o anche collaboratori aziendali?

Sì, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, destinatarie delle azioni progettuali sono le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, incluse le dirigenti, le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici in somministrazione nonché le titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.

16. All'Allegato 2 Parte II dell'Avviso in oggetto tra le spese ammissibili sono indicate le spese di personale. Non è chiaro, tuttavia, se debbano essere considerate tali anche i costi sostenuti direttamente nel progetto di welfare, in favore del personale dipendente. Dato che nell'avviso si parla di "Incentivi alla natalità – previsione di contributi economici aggiuntivi (es. aumento della retribuzione, mensilità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

aggiuntive) da parte del datore di lavoro a favore delle lavoratrici per incentivare e sostenere la natalità e la maternità in ambito aziendale” saremmo interessati a sapere se il maggior costo che l'impresa sostiene (ovvero l'aumento della retribuzione), in favore del dipendente, per l'incentivo alla natalità, è un costo agevolabile?

Le suddette azioni sono da considerarsi azioni di welfare aziendale in base a quanto indicato nell'allegato 3 dell'Avviso e le relative spese sono classificabili come spese del personale.

17.Art.8 comma 1, le azioni devono essere totalmente nuove oppure è possibile tramite la misura cofinanziare azioni che ampliano e integrano misure di welfare già esistenti in azienda? Ad esempio, in caso di sportelli welfare già esistenti è possibile prevedere un ampliamento del servizio dedicato al target delle destinatarie.

Come previsto dall'articolo 8, comma 1, e proposte progettuali devono perseguire gli obiettivi previsti all'articolo 2 e riferirsi alle categorie di azioni indicate nell'Allegato 3, prevedendo lo sviluppo di azioni già intraprese e/o l'introduzione di nuove azioni di welfare aziendale nel contesto dell'ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione.

ARTICOLO 10 – COMMISSIONE DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE

18.Le domande vengono prese in carico e valutate al momento della ricezione da parte del Dipartimento oppure è necessario attendere la chiusura della finestra e cioè il 05 settembre?

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, le proposte progettuali sono valutate da un'apposita Commissione di ammissione e valutazione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali.

19.Qualì sono le tempistiche di pubblicazione dell'istruttoria in seguito alla valutazione dei progetti? Quanti giorni indicativamente dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature?

Non è possibile stabilire in questa fase i tempi per la pubblicazione della graduatoria. La tempistica dipende dal numero delle domande che perverranno.

20.Al fine di identificare un intervento e di inserire le date di inizio e fine progetto la cui indicazione è prevista nella domanda di finanziamento sarebbe utile avere una stima dei tempi necessari alla commissione per completare la valutazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Non è possibile fornire una indicazione dei tempi di pubblicazione della graduatoria e della stipula delle convenzioni per i soggetti vincitori, atteso che la tempistica è determinata dalla conclusione del procedimento previsto dagli articoli 9, 10 e 11 dell'Avviso e dal numero delle richieste di finanziamento che perverranno entro la scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali.

ARTICOLO 12 – VALUTAZIONE DEI PROGETTI E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

21. Nella tabella di attribuzione del punteggio viene citato l'art. 8 comma 6 ... forse è un refuso e la dicitura corretta sarebbe art. 8 comma 4?

Si tratta di un refuso. Nella tabella di attribuzione del punteggio, al criterio *b. Concretezza dell'azione - Impatto delle iniziative sul target* si fa riferimento all'articolo 8 comma 4.

MODELLO 4 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE

22. Con riferimento al modello 4 allegato all'Avviso si chiede se le dichiarazioni sono riferite al firmatario o alla società

Le prime dichiarazioni previste dal Modello 4, da *a)* a *g)*, successive ai dati del Legale Rappresentante sono riferite al firmatario (Legale Rappresentante), mentre le dichiarazioni successive, da *a)* a *l)*, sono riferite all'impresa proponente. In caso di soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3 dell'Avviso, ciascun componente deve presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.